



DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 38

Richiesta di copie e notificazione della sentenza

Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese a norma dell'art. 25, comma 2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1993 secondo Normattiva, non più in vigore dal 18 maggio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	I — Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione	IV — La decisione della controversia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-38-richiesta-di-copie-e-notificazione-della-sentenza/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it